

Complicanza o negligenza? Il ruolo del CTP per la difesa del medico estetico ai sensi della legge 24.2017

La nuova legge sulla responsabilità medica (legge n.24/2017) afferma il ruolo delle linee guida nella responsabilità del medico estetico.

Il medico estetico nella sua pratica clinica deve attenersi alle buone pratiche cliniche e alle raccomandazioni previste dalle linee guida internazionali.

Se il medico estetico rispetta questi principi di pratica clinica, non risponde penalmente per i reati di lesioni gravi e omicidio colposo in caso di imperizia.

Anche in sede civile il giudice tiene debitamente in conto il comportamento del medico ai fini dell'entità del risarcimento.

Se le linee guida nella pratica medica sono ancora poco chiare e definite per la maggior parte delle branche mediche, in medicina estetica rappresentano un problema ancora più marcato.

Se potrà essere possibile redigerle su argomenti di ampio e generale interesse, sarà più indaginoso formularle per gli specifici trattamenti.

Questo perchè per una stessa patologia di interesse estetico, sono disponibili diverse proposte terapeutiche che prevedono tra l'altro l'utilizzo di elettromedicali sempre in via di innovazione ed evoluzione.

Per la difesa medico legale del medico estetico, il riferimento alle linee guida diviene pertanto dirimente.

In caso in cui queste linee guida manchino del tutto o siano insufficienti, sarà comunque necessario un confronto con la letteratura scientifica per discriminare le complicanze mediche dagli errori tecnici.

Con il termine "complicanza", in medicina clinica e in medicina legale si designa solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile.

Con l'entrata in vigore della nuova legge pertanto la difesa del medico necessiterà di consulenti tecnici e medici legali che sappiano ricercare anche nella scienza le indicazioni di diligenza e perizia del medico estetico.

Araco Antonino